



Il “peso” del Fisco nel processo di digitalizzazione del Paese con il sostegno degli intermediari: l’esperienza delle indagini finanziarie (Archivio dei rapporti) e dello scambio automatico di informazioni (FATCA e CRS)

Paola Monica Giachetto –
Ufficio tributario bilancio e vigilanza
Direzione Norme e Tributi - ABI

Roma, 1 dicembre 2014


Anagrafe dei Rapporti finanziari



A magnifying glass is positioned over a financial statement table, highlighting specific numerical values. The table contains several rows of numbers, some with plus signs, representing financial data.

282.109,00	
39.822,00	
903.874,00	+
265.241,00	+
7.506.433,00	+
1.365.144,00	+
1.255.870,00	+
92.130,00	+
150.264,00	+
370.454,00	+
65.807,00	

Cooperazione Internazionale



Forniture ai fini nazionali



**UN UNICO COMUNE DENOMINATORE: LA SCELTA DI SOLUZIONI
TECNOLOGICHE SEMPRE PIU' APPROPRIATE**

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

- ❑ **Indagini finanziarie di primo livello: la Comunicazione mensile** delle intestazioni dei rapporti finanziari (art. 37, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Legge Bersani – Visco))
- ❑ **Indagini finanziarie di secondo livello** (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni)
- ❑ **Comunicazione integrativa annuale** dei rapporti finanziari (art. 11 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Decreto Monti))

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

La struttura dell'archivio dei rapporti finanziari

Gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere **in via telematica** all'Anagrafe tributaria, **entro la fine di ogni mese**, i seguenti dati relativi ai rapporti accesi, variati o estinti nel mese precedente nonché i dati relativi alle operazioni finanziarie extra conto effettuate nello stesso periodo:

1. Dati anagrafici e/o denominazione sociale e codice fiscale
2. Dati anagrafici dei cointestatari e/o soggetti muniti dei poteri di firma (c.d. delegati) e relativo codice fiscale
3. Codice identificativo del rapporto finanziario (es. conto corrente, conto titoli, finanziamento, carta di credito)
4. Codice operazione extra conto

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

La struttura dell'archivio dei rapporti finanziari

Le comunicazioni mensili, a partire dalle trasmissioni effettuate dal mese di aprile 2011, relative quindi ai dati di marzo, vanno effettuate utilizzando il canale ENTRATEL esclusivamente in base alle nuove specifiche tecniche contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, utilizzando il previsto software di controllo

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

L'indagine finanziaria di secondo livello

Gli uffici finanziari e la Guardia di finanza, dopo aver acquisito l'autorizzazione di vertice (Direttore Regionale per AdE, Comandante Regionale per GdF) ad eseguire le indagini finanziarie per un nominativo preventivamente determinato, possono accedere ai dati dell'Archivio dei rapporti finanziari mediante un apposito collegamento telematico. Ogni accesso è tracciato e quindi riconducibile al suo autore

Attraverso l'accesso all'Archivio è possibile rilevare presso quali operatori finanziari il soggetto indagato abbia operato nonché i soggetti terzi che abbiano operato per suo conto

Per ogni operatore finanziario è anche indicato nell'archivio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che gli uffici procedenti sono tenuti ad utilizzare per l'inoltro delle successive comunicazioni. **Non è ammesso altro mezzo di comunicazione.** Standard tecnico utilizzato: XLM

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

L'indagine finanziaria di secondo livello

La richiesta va formulata via PEC e contiene anche un termine entro il quale deve esser fornita la risposta. Tale termine non può essere inferiore a 30 giorni e può essere prorogato, su richiesta dell'operatore finanziario, di ulteriori 20 giorni

La richiesta concerne, in linea generale, copia degli estratti conto, e successivamente può essere estesa agli assegni, fascicoli del mutuo, contabili di versamento e prelievo contanti nonché di ogni ulteriore elemento ritenuto utile all'indagine

Sono previsti specifici modelli di richiesta in relazione alla tipologia di indagine in corso

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

La comunicazione integrativa annuale sui saldi e movimenti

Gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere **annualmente** all'archivio dei rapporti finanziari i seguenti dati:

- ❖ il totale delle movimentazioni in entrata ed uscita per ogni rapporto intrattenuto con la clientela ed i saldi iniziali e finali relativi ad ogni annualità, nonché il totale dei saldi delle operazioni extra conto

Il termine per la trasmissione è il 20 aprile dell'anno successivo al quale i dati da trasmettere si riferiscono

Allo stato attuale sono stati trasmessi i dati relativi alle annualità 2011 e 2012, essendo allo studio implementazioni della relativa procedura

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

La comunicazione integrativa annuale sui saldi e movimenti

La trasmissione dei dati va eseguita mediante l'utilizzo della nuova infrastruttura SID (sistema trasmissivo dati), che prevede il colloquio **application-to-application** tra sistemi informativi e, quindi, in modalità totalmente automatizzata

Tale infrastruttura telematica assicura sicurezza e riservatezza dei dati scambiati indipendentemente dal canale utilizzato per l'invio dei dati:

1. Ftp (nodo) o
2. Posta Elettronica Certificata (utilizzabile per file di dimensione non superiore ai 20 Megabite)

Il colloquio **application to application** raccomandato dal Garante Privacy per la trasmissione dei dati, prevede che il soggetto obbligato, titolare dei dati da comunicare, è tenuto in via esclusiva alla predisposizione del file da mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, non essendo prevista la possibilità di avvalersi di intermediari per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

In corso un **progetto di revisione** delle specifiche per lo studio di unificazione del canale di trasmissione: il SID

In particolare:

- Unificazione dei trattamenti propedeutici per l'invio
- Possibilità di automazione dei processi in fase di invio dei dati e di ricezione degli stessi
- Unificazione dei sistemi di protocollazione dei flussi

Vincoli: riservatezza dei dati; tempistiche diverse per le comunicazioni, necessità di prevedere modalità correttive parziali o totali

Vantaggi: possibilità di rimodulare il contenuto informativo

1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI una «piccola» digressione: Le indagini penali

Art. 11-bis decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011

L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile (e le relative risposte), nonché le notifiche aventi come destinatari le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni sono effettuati **esclusivamente in via telematica** previa consultazione dell'Archivio dei rapporti

Le **richieste telematiche** dovranno essere eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari a fini tributari


1° contesto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI una «piccola» digressione: Le indagini penali

Cosa manca?

E' rimessa ad un successivo **Provvedimento dei Ministri interessati**, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DL n. 201/2011, sentita l'Agenzia delle Entrate, la disciplina di dettaglio per l'attuazione del art. 11-bis, anche al fine di approntare i necessari collegamenti tra i vari soggetti coinvolti nelle indagini (banche, intermediari, Magistratura, Forze dell'ordine, ecc.)

E' quindi fondamentale che le banche possano continuare ad utilizzare l'infrastruttura delle indagini tributarie anche nelle indagini penali con indubbi vantaggi in termini di efficienza ed economicità

2° contesto: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



2° contesto: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

A decorrere da **Aprile 2015** le Istituzioni Finanziarie dovranno comunicare principalmente:

- denominazione, indirizzo, USA TIN (*Tax Identification Number*) di un **soggetto statunitense titolare del conto**
- numero di conto e saldo del conto o il valore (in moneta locale o dollari statunitensi)

Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS)

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il 13 Febbraio 2014 ha rilasciato il *Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS)*, che mira a stabilire un nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni dei conti finanziari tra i governi

Direttiva risparmio (EUSD)

Direttiva risparmio 2003/48/CE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Le comunicazioni relative all'anno solare precedente sono effettuate, solo in via telematica, **entro il 30 aprile** su base annuale mediante:

- Canale Entratel, per la presentazione telematica
- Tracciato domestico basato sul FISC39

2° contesto: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

«FORMATI» PREVISTI PER LE SEGNALAZIONI TELEMATICHE

EUSD – Direttiva Risparmio 48/2003/EU

Il reporting domestico è fatto in base ad un tracciato nazionale ed è utilizzato attualmente. Per l'evoluzione della Direttiva risparmio, **EUSD2**, non è possibile al momento prevedere alcun tipo di revisione, per mancanza di requisiti sul nuovo tracciato

OECD/US – Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – FatcaXML v. 1.1

Il tracciato nazionale per il reporting domestico è in corso di definizione
Si sta valutando l'adozione del formato FatcaXML 1.1 anche per il reporting domestico

OECD - Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS) – CrsXML v1.0

Il formato di scambio **CrsXML** è stato definito in base al **FatcaXML** per lo Scambio multilaterale fra i governi/il reporting domestico (raccolta nazionale)
Per la raccolta nazionale, sono in corso di approfondimento delle incompatibilità formali fra Crs e Fatca per cui sembrerebbe non possibile utilizzare un unico tracciato

3° contesto: FORNITURE NAZIONALI

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

- Interessi passivi sui mutui
- Monitoraggio fiscale (sia annuale che su richiesta)
- Bonifici Bancari (ristrutturazioni)
- Investitori esteri (*D.L. 239/96*)
- Comunicazioni per finanziamenti eventi calamitosi
- Tobin-TAX
- Comunicazione indirizzo PEC per indagini finanziarie
- ..
- ...

Obiettivo: Unificazione del canale di trasmissione: SID

Vincoli: riservatezza dei dati; tempistiche diverse per le comunicazioni, necessità di prevedere modalità correttive parziali o totali

Vantaggi: Armonizzazione delle informazioni comuni (dati anagrafici), centralizzazione del controllo, Unificazione dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione

ALLA RICERCA DEL PUNTO DI INCONTRO TRA



- **Revisione delle procedure già rilasciate**
- **Dismissione dei processi**

- **Unificazione del canale SID**
- **Semplificazione delle procedure**
- **Possibilità di attuare il processo in via incrementale**
- **Attuazione degli standard anche per le comunicazioni future**

e PER FINIRE ...DE IURE CONDENDO

Art. 44 - DDL STABILITA' 2015

11. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate **mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente**, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

12 Per le medesime finalità di cui al comma 11 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti

13. Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 11 e 12 sono messi a disposizione del contribuente**. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi

e PER FINIRE ...DE IURE CONDENDO

Art. 9 - Legge delega di riforma fiscale 11 marzo 2014, n. 23

(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo)

....

c) potenziare e razionalizzare i **sistemi di tracciabilità dei pagamenti**, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari

....

d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della **fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi**, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti

...

f) rafforzare la **tracciabilità dei mezzi di pagamento** per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché **incentivi all'utilizzo della moneta elettronica**